

Rottamazione quater più tempo per le richieste

di La Redazione (info@federagenti.org)

<https://www.federagenti.org/notizie/rottamazione-quater-piu-tempo-per-le-richieste-6293>

Il Governo proroga al 30 giugno il termine per aderire alla definizione agevolata

Il Consiglio dei Ministri del 4 maggio ha fissato le nuove scadenze per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ossia la misura nota come **Rottamazione quater**.

La richiesta di definizione agevolata potrà essere presentata **entro il 30 giugno 2023** (e non più entro il 30 aprile 2023), mentre la comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute arriverà **entro il 30 settembre 2023** e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Chi aderisce potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione, non più entro il 31 luglio 2023, ma **entro il 31 ottobre 2023** oppure in un massimo di 18 rate, di cui la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, **con scadenza rispettivamente:**

- 31 ottobre (invece che 31 luglio),
- 30 novembre 2023
- e le restanti, di pari ammontare con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2%.

La domanda di Definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione selezionando direttamente dall'elenco dei debiti "definibili", le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l'accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, entro il **termine ora prorogato al 30 giugno**, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.